

LA MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI ESPULSIONE

***Limiti applicativi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e dovere di decisione nel
merito nella giurisdizione di controllo in materia di immigrazione***

Autore: Manlio Merolla

Premessa istituzionale e contesto scientifico

Il presente contributo rappresenta la rielaborazione sistematica e scientificamente approfondita di un incontro di autoformazione promosso dalla Sezione Specializzata Immigrazione del Giudice di Pace di Napoli, successivamente oggetto di ulteriore discussione accademica presso la Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori.

La tematica affrontata – relativa agli effetti processuali della mancata comparizione delle parti nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione – assume rilievo non meramente tecnico, ma strutturalmente sistemico, poiché interseca il diritto processuale civile, il diritto dell'immigrazione e la tutela multilivello dei diritti fondamentali.

L'analisi si colloca nel solco della tradizione della scuola giuridica napoletana, storicamente connotata da una lettura sostanziale del processo e da una concezione della giurisdizione quale presidio effettivo di legalità, secondo un'impostazione che privilegia la funzione costituzionale della tutela rispetto alla mera applicazione formalistica delle categorie processuali.

Tag

Opposizione al decreto di espulsione; Mancata comparizione; Estinzione del processo; Art. 181 c.p.c.; Art. 309 c.p.c.; Art. 18 D.lgs. 150/2011; Art. 19 TUI; Effettività della tutela giurisdizionale; Giurisdizione di controllo; Diritti fondamentali dello straniero; Giudice di Pace Sezione Immigrazione.

Parole chiave SEO

mancata comparizione espulsione; opposizione decreto espulsione rito; estinzione giudizio immigrazione; art. 181 c.p.c. espulsione; art. 309 c.p.c. inapplicabilità; decisione nel merito espulsione; tutela giurisdizionale stranieri; controllo legalità espulsione; art. 19 TUI cause ostative.

Abstract

Il contributo esamina la questione della mancata comparizione delle parti nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, interrogandosi sull'applicabilità degli artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito speciale di cui all'art. 18 del D.lgs. 150/2011. Attraverso un'analisi sistematica, costituzionalmente ed europeisticamente orientata, si dimostra l'incompatibilità strutturale dell'estinzione processuale con la natura pubblicistica del giudizio, affermandosi il dovere del giudice di procedere comunque alla decisione nel merito quale espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del controllo pieno di legalità su provvedimenti incidenti su diritti fondamentali.

Il giudizio di opposizione all'espulsione come giurisdizione di controllo

Il giudizio di opposizione al decreto di espulsione non può essere ricondotto, in modo meccanico, allo schema del processo ordinario di cognizione.

L'art. 18 del D.lgs. 150/2011 ha configurato un rito speciale che, pur utilizzando il modulo civilistico, è ontologicamente orientato al controllo di legalità di un provvedimento amministrativo autoritativo.

L'oggetto del giudizio non è un rapporto patrimoniale disponibile tra soggetti in posizione paritaria, bensì un atto dello Stato che incide su situazioni giuridiche primarie della persona, quali:

- il diritto alla vita privata e familiare;
- il diritto alla dignità;
- la libertà di soggiorno;
- in ipotesi, la stessa libertà personale.

In tale prospettiva, la giurisdizione assume i tratti della **giurisdizione di controllo**, nella quale il giudice non è mero arbitro di interessi disponibili, ma garante della conformità dell'atto amministrativo alla legge e ai parametri costituzionali e sovranazionali.

La ratio degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Gli artt. 181 e 309 c.p.c. disciplinano la mancata comparizione delle parti nel processo ordinario, prevedendo la cancellazione della causa dal ruolo e, in presenza di ulteriore inerzia, l'estinzione del giudizio.

La loro ratio si fonda su quattro presupposti strutturali:

1. Processo integralmente rimesso all'impulso di parte;
2. Disponibilità dell'oggetto del contendere;
3. Assenza di interessi pubblici primari coinvolti;
4. Centralità del principio dispositivo.

L'estinzione costituisce, in tale modello, una sanzione dell'inerzia coerente con una concezione privatistica del processo.

L'incompatibilità strutturale nel rito speciale ex art. 18 D.lgs. 150/2011

Nel giudizio di opposizione all'espulsione tali presupposti difettano radicalmente.

L'interesse pubblico alla verifica della legittimità dell'espulsione non può essere neutralizzato dall'inerzia del ricorrente. L'estinzione automatica determinerebbe una forma surrettizia di consolidamento del provvedimento amministrativo, priva di scrutinio effettivo.

Una simile soluzione risulterebbe incompatibile con:

- il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
- il diritto a un ricorso effettivo;
- la natura indisponibile degli interessi coinvolti;
- la funzione pubblicistica del giudizio.

L'interpretazione costituzionalmente orientata impone, pertanto, di escludere l'applicabilità automatica degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Il dovere di decisione nel merito

La mancata comparizione delle parti non legittima una definizione in rito del giudizio.

Il giudice è comunque tenuto a procedere al controllo di legalità del decreto impugnato, verificando:

- la competenza dell'autorità emanante;
- la sussistenza dei presupposti normativi dell'espulsione;
- l'eventuale ricorrenza di cause ostative, in particolare ai sensi dell'art. 19 TUI;
- il rispetto delle garanzie procedimentali.

L'assenza del ricorrente incide sul materiale allegatorio e probatorio, ma non elide l'obbligo giurisdizionale di verifica.

Il giudizio deve concludersi con una decisione nel merito, sia essa di accoglimento o di rigetto.

Profili costituzionali ed europei

La soluzione qui sostenuta trova fondamento in una lettura sistematica coerente con:

- il principio di tutela giurisdizionale effettiva;
- il diritto a un ricorso effettivo contro atti incidenti su diritti fondamentali;
- il principio di proporzionalità nell'incisione della sfera giuridica individuale.

L'espulsione costituisce misura di rilevante impatto sulla persona e non può sottrarsi a un controllo pieno e sostanziale.

Un'interpretazione meramente formalistica delle norme processuali si tradurrebbe in una compressione indiretta del diritto di difesa e in una riduzione dell'intensità del sindacato giurisdizionale.

Le ricadute operative e l'equilibrio sistemico

La soluzione qui delineata non implica un superamento del principio dispositivo.

L'assenza del ricorrente comporta:

- decisione allo stato degli atti;
- impossibilità di integrare allegazioni carenti;
- probabile rigetto in caso di insufficienza probatoria.

Si realizza così un equilibrio tra:

- divieto di estinzione automatica;
- rispetto della responsabilità processuale della parte;
- divieto di supplenza giudiziale integrale;
- garanzia di controllo effettivo di legalità.

Conclusioni

Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione la mancata comparizione delle parti non può comportare cancellazione dal ruolo né estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Il giudice è investito di un dovere di decisione nel merito, quale espressione della funzione costituzionale della giurisdizione e della necessità di assicurare un controllo pieno su atti amministrativi incidenti su diritti fondamentali.

La soluzione interpretativa qui sostenuta si inserisce nella più autorevole tradizione sistematica della cultura giuridica napoletana, che ha sempre privilegiato una lettura sostanziale del processo quale strumento di garanzia e non mero meccanismo formale.

NOTE SULL'AUTORE: *Manlio Merolla* è Magistrato Onorario e Referente della XI Sezione Specializzata Immigrazione presso il Giudice di Pace di Napoli. Criminologo, è Direttore Scientifico della Rivista Nazionale Lex et Jus e dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori (ISGS), nonché dell'Osservatorio Giuridico e Massimario ISGS. Si occupa di diritto processuale, giurisdizione di controllo e tutela dei diritti fondamentali in materia di immigrazione.